



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali - principio di chiarezza e sinteticità degli atti – motivazione delle decisioni – bilanciamento tra i due principi - richiamo a precedenti – questioni mero diritto – questioni di facile e pronta soluzione - ammissibilità – questioni di carattere fattuale – esclusione

Descrizione

Secondo le indicazioni desumibili dall'art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, nel caso in cui le questioni dibattute siano di mero diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale può essere sufficiente a indicare con chiarezza quale tesi interpretativa il giudice abbia inteso valorizzare. Analogamente è da dirsi quando le questioni trattate siano di facile e pronta soluzione (art. 51, citato). Ma nei casi in cui le problematiche da dirimere abbiano natura prevalentemente fattuale e il quadro probatorio si presenti come non totalmente univoco, il giudicante deve almeno indicare i capisaldi dell'iter logico in base al quale è giunto a valorizzare determinate emergenze probatorie e a svalutare la portata di altre. Qualora ciò non avvenga, la motivazione finisce per essere meramente assertiva (*accolgo perché accolgo*), ponendosi al di sotto di ogni ragionevole standard argomentativo.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 70/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 44, comma 3 e 4, CGS; art. 51, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0070 CFA del 27 dicembre 2023 (ASD M.M. Club Sport-Sig. Molinari Mario/Procura federale)